



**Comune di CARINARO**  
(Provincia di Caserta)  
Ufficio Del Sindaco

---

**ORDINANZA NR. 54 DEL 31-12-2020**

**Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO E DI UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 31 DICEMBRE 2020/6 GENNAIO 2021**

**CONSIDERATO:**

- che durante le festività natalizie ed in particolare nella notte tra il 31 Dicembre e il 01 Gennaio è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che tale usanza comporta un oggettivo pericolo essendo tali dispositivi in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti e che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a et ne sia fortuitamente colpito;
- che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;
- che è particolarmente importante in questa fase di stabilità termica dell'atmosfera limitare al massimo o vietare, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge in ordine ai poteri attribuiti al Sindaco, lo svolgimento dei fuochi artificiali e pirotecnici;

**DATO ATTO**

Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero lancio di razzi può essere causa di disagio per i cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che smesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;  
Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli

artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento begli stessi fino a punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità più in generale per la sicurezza stradale;

RILEVATA, pertanto, la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica e di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano facendo anche appello al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO, pertanto, vietare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza di lanciare razzi accende e fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 54, comma 2 del Dgs. 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Vista la legge 689/1981;

## ORDINA

Dal giorno 31 dicembre 2020 al giorno 6 gennaio 2021 sono vietati su tutto il territorio comunale, l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenente terzi.

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza ove il fatto non costituisca reato, sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca ai sensi di legge.

## DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- Resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Carinaro

- Notificata al Comando di Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa, nonché al Commissariato di Aversa per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

Trasmessa al Sig. Prefetto di Caserta;

## AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010:

- Presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribuna Amministrativo Regionale.

- Presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Carinaro, li 31/12/2020

  
Il Sindaco  
(Dott. Nicola Affinito)